



**STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI**  
*di Ansaldo Marco e Bolla Antonella*

ALBA - Via San Paolo n. 3/A – tel. 0173-366212  
 CANALE - P.zza Trento T. n. 21 – tel. 0173-970386  
[www.ansaldiassociati.it](http://www.ansaldiassociati.it)

**Ai Signori Clienti**

Oggetto: circolare informativa del mese di Ottobre 2008

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e tributario.

Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Nella sezione “approfondimenti” del nostro sito sono inoltre disponibili i seguenti documenti:



**NUOVO REGIME IVA PER LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO**

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/Regime%20IVA%20per%20le%20spese%20vitto%20e%20alloggio.pdf>



**SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO**

[HTTP://WWW.ANSALDIASSOCIATI.IT/ALLEGATI/NEWS/SANZIONI%20IN%20MATERIA%20DI%20ORARIO%20LAVORO.PDF](http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/SANZIONI%20IN%20MATERIA%20DI%20ORARIO%20LAVORO.PDF)

**NOVITA' LAVORO**

**FINANZIARIA 2009: APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE.**

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 settembre 2008 n. 18, ha approvato il disegno di legge Finanziaria per il 2009, composto di tre articoli e tabelle.

Tra le principali novità che toccano il mondo del lavoro si segnalano:

- già dal periodo d'imposta 2008 è confermato il beneficio sulla retta degli asili nido del 19% sull'imposta lorda, per una spesa non superiore a €. 632,00 annui a figlio; inoltre, per l'anno 2009 si applica la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per l'autoformazione dei docenti fino a un importo massimo di €. 500,00; e detrazione del 19% per l'abbonamento al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (metro e bus), fino a €. 250,00;
- stabilizzazione a 1,9% per l'aliquota agevolata Irap per il settore agricolo; previsti anche sgravi fiscali e contributivi per il personale di bordo delle navi da pesca costiera e per le imprese che praticano attività di pesca in acque interne e lagunari;

- per il settore del trasporto verranno rfinanziate le quote delle indennità di trasferta e le missioni fuori dal territorio comunale percepite nel 2009 dagli autisti dipendenti delle imprese di trasporto.

#### MANOVRA D'ESTATE

È stato convertito, con modificazioni, in Legge n.133 del 6 agosto 2008 il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008.

Tale provvedimento normativo interviene apportando profonde modifiche in tema di semplificazione negli adempimenti documentali del rapporto di lavoro e su altre tematiche che toccano da vicino l'area dell'amministrazione del personale.

Si segnalano di seguito le principali norme che hanno una valenza in materia di lavoro, al fine di comprendere le misure modificate.

#### Nuove regole per il cumulo

Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo (es. collaborazione coordinata e continuativa) e dipendente:

- 1) le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- 2) le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago) e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata, se si sono maturati i requisiti per la pensione di anzianità in vigore da gennaio 2008;
- 3) le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate, interamente col sistema contributivo, con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché le pensioni di vecchiaia liquidate, interamente col sistema contributivo, a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Le pensioni ai superstiti (c.d. di reversibilità) e gli assegni invalidità continuano ad essere in cumulabili.

#### Modifiche al contratto di lavoro a tempo determinato

Dopo il recente intervento del legislatore (L. n.247/07) il contratto di lavoro a termine viene nuovamente modificato secondo la sintesi seguente:

- 1) il datore di lavoro potrà stipulare i contratti a tempo determinato anche per ragioni "ordinarie" (il precedente intervento normativo l'aveva escluso) semprechè sia sorretto da ragioni giustificatrici quali quelle tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
- 2) Viene ritoccata la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato, e la relativa disciplina della durata massima pari a 36 mesi totali di lavoro presso lo stesso datore di lavoro. È stato infatti inserito un inciso che rimanda alla contrattazione collettiva, anche aziendale, la possibilità di derogare il limite massimo dei 36 mesi stipulando un ulteriore contratto, la cui durata è stabilita dalla contrattazione stessa, presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio con l'assistenza di un rappresentante sindacale dei lavoratori.
- 3) In caso di superamento del limite del termine di 36 mesi il contratto verrà convertito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

- 4) Il diritto di precedenza alla riassunzione, per quei lavoratori che hanno terminato il rapporto di lavoro a termine con il medesimo datore di lavoro da meno di 12 mesi e il cui contratto sia stato almeno pari a 6 mesi, può essere derogato dalla contrattazione collettiva nazionale.

#### Contratto di lavoro di apprendistato

Viene eliminata la previsione che imponeva una durata minima di due anni del contratto di apprendistato professionalizzante.

Viene previsto che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi possano essere definiti dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale oppure dagli enti bilaterali; gli stessi soggetti potranno definire la nozione di formazione aziendale determinando, per ciascun profilo, la durata e la modalità di riconoscimento della qualifica professionale nonché la registrazione della formazione nel libretto formativo.

Sono abrogati alcuni adempimenti burocratici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro di apprendistato, in particolare: la comunicazione ai servizi regionali o provinciali per l'impiego di una serie di dati relativi sia all'apprendista che al tutore aziendale; la comunicazione ai familiari (una volta ogni sei mesi) dell'andamento del rapporto di lavoro del giovane; la comunicazione dell'avvenuta qualifica, da farsi entro 10 giorni, ai centri per l'impiego; l'obbligo di visita sanitaria, (che permane, invece, per i lavoratori minorenni).

Con l'abrogazione della durata minima del contratto di lavoro sarà quindi possibile, soltanto dopo che la contrattazione ne abbia disciplinato l'utilizzo, stipulare contratti di apprendistato professionalizzante anche di durata inferiore a 2 anni, rispettando comunque gli obblighi formativi normati o dalla medesima contrattazione o dalla disciplina regionale (per quanto attiene alla formazione esterna). Pare quindi evidente che sarà necessario, prima di stipulare un contratto di apprendistato, verificare di volta in volta l'esistenza o della disciplina regionale o della disciplina contrattuale.

#### Privacy

La norma intende semplificare e ridurre i casi in cui sia obbligatorio redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza previsto dal Codice della Privacy (L. n.196/2003). In sostanza viene previsto che se i datori di lavoro o i committenti non trattano dati sensibili, tranne quelli costituiti dallo stato di salute o malattia, senza indicazione della diagnosi, dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, ovvero dell'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta del DPS è sostituita dall'obbligo di autocertificazione resa dal titolare del trattamento dei dati.

Giova ricordare che l'autocertificazione richiesta deve essere conservata in azienda e non viene richiesta data certa.

#### Durata e rinnovo della carta di identità

Le carte d'identità, comprese quelle in corso di validità al 25 giugno 2008, avranno durata decennale. Quelle emesse dal 1 gennaio 2010 dovranno essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

#### Istituzione del Libro Unico del Lavoro

Il Libro Unico del Lavoro nasce da un'esigenza di semplificazione in materia di tenuta dei documenti di lavoro. A tal fine, con decorrenza dal 18 agosto 2008, sono stati soppressi i

libri paga e matricola ed è stato istituito detto Libro Unico, costruito sulla base di due elementi: le presenze del lavoratore e lo sviluppo del trattamento economico.

In sostanza il Libro Unico equivale al cedolino paga tenuto con i sistemi attualmente previsti, integrato con il dettaglio delle presenze del lavoratore. Soggetti obbligati all'istituzione del Libro Unico sono tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestici, e dovranno essere annotati tutti i dati relativi ai lavoratori subordinati, compresi i lavoratori in somministrazione (saranno annotati solo i dati anagrafici), collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Non rientrano tra gli obbligati all'istituzione le società di produzione e lavoro e ogni altro tipo di società per il lavoro manuale e non manuale dei rispettivi soci; l'impresa familiare per il lavoro del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini; i titolari di aziende individuali artigiane che non occupino lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o associati in partecipazione ma operino col solo lavoro del titolare o avvalendosi di soci e familiari coadiuvanti; le società (di persone o di capitale) e le ditte individuali del commercio che non occupino dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi.

Per effetto del D.M. 9 luglio 2008 la tenuta e la conservazione del Libro Unico potrà avvenire mediante una delle procedure elencate:

- elaborazione e stampa meccanografica;
- stampa laser;
- supporti magnetici.

Il libro obbligatorio sarà "unico" anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali nell'ambito aziendale o di più sedi di lavoro ancorché stabili e organizzate.

In linea con quanto disposto nel D.L. n.112/08 il suddetto libro potrà essere custodito: presso la sede legale dell'impresa, il consulente del lavoro o altro professionista abilitato, i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese anche in forma cooperativa. La sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del Libro Unico va da 500,00 € a 2.500,00 €.

Sul Libro Unico dovranno essere annotati, per la generalità dei lavoratori dipendenti, per i collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto e i c.d. mini co.co.co.) e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro i seguenti dati:

- nome e cognome e codice fiscale;
- qualifica e livello di inquadramento; anzianità di servizio;
- posizioni assicurative e previdenziali;
- retribuzione base; somme a titolo di rimborso spese;
- trattenute a qualsiasi titolo effettuate; detrazioni fiscali;
- dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
- prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali;
- straordinari e somme erogate a titolo di premio, da annotarsi separatamente.

Per i lavoratori dipendenti, nel calendario delle presenze contenuto nel Libro Unico, per ogni giorno dovranno risultare registrate:

- il numero delle ore di lavoro effettuate; l'indicazioni delle ore straordinarie;
- le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite;
- le ferie e i riposi.

Per i lavoratori retribuiti in misura fissa o a giornata intera o con riguardo a periodi superiori deve essere annotata soltanto la giornata di presenza al lavoro.

Le scritturazioni obbligatorie sul Libro Unico dovranno effettuarsi, con riferimento ai dati sopraelencati, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

### Collocamento obbligatorio (disabili)

La norma in commento interviene anche sulla materia del collocamento obbligatorio, in particolare viene disposto che tutti i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni dell'art.9 della legge 12/03/99 n.68 sono tenuti a inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori da avviare obbligatoriamente.

Se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto a inviare il suddetto prospetto, che dovrà essere inoltrato con le modalità e la periodicità previste dall'atteso decreto interministeriale.

### Orario di lavoro

La legge di conversione n.133/08 conferma le innovazioni in materia di flessibilità dell'orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali. Andando con ordine individuiamo le principali modifiche che hanno decorrenza dal 25.06.2008.

- Il lavoratore notturno, ai fini legali, è individuato tra coloro che svolgono per almeno tre ore lavoro notturno ovvero nell'intervallo tra le 24 e le 5 per un minimo di 80 giorni all'anno.
- Lavoratore mobile deve intendersi qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo, che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile o a impianto fisso non ferroviario. Tale prescrizione comporta che la disciplina dei tempi di lavoro dei lavoratori mobili (prevista dal D.Lgs. n.234/07) si applica ora anche alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio.
- Vengono esclusi dall'obbligo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive tutti i soggetti occupati in attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
- Grandi novità vengono previste per il godimento del riposo settimanale di 24 ore consecutive, che sarà calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Questa previsione consente di concordare turni di lavoro anche per più di 6 giorni consecutivi, sempreché sia consentito al lavoratore di godere di un riposo di almeno 48 ore nell'intervallo di 14 giorni. La deroga al godimento del riposo su base settimanale è consentita anche per le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; ulteriori deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva.
- Le aziende che occupano più di dieci unità non sono più obbligate a inviare alla Direzione provinciale del lavoro la comunicazione di superamento delle 48 ore settimanali attraverso ore di lavoro straordinario. Non sono altresì più obbligate a comunicare annualmente alla Direzione provinciale del lavoro e alle organizzazioni

sindacali lo svolgimento di lavoro notturno in assenza di previsione della contrattazione collettiva.

- Viene abrogato l'art.14 del D.Lgs n.81/2008, che prevedeva la sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di reiterate violazioni inerenti la durata massima della prestazione lavorativa.

#### AGGIORNATE LE DIRETTIVE PER LE ISPEZIONI INPS.

L'Inps ha fornito disposizioni per disciplinare l'organizzazione, la programmazione e lo svolgimento dell'attività ispettiva:

- le ispezioni saranno condotte in coppia, a garanzia sia dei datori di lavoro che dei verbalizzanti;
- la parte esecutiva dell'ispezione è a discrezione dell'ispettore che, per ottenere l'”effetto sorpresa”, dovrà tenere il massimo riserbo su luoghi, orari e aziende da visitare;
- nelle ispezioni in agricoltura:
  - sono prioritari gli accertamenti in aziende che risultino non aver versato i contributi;
  - nei casi in cui la denuncia DMAG sia stata presentata da aziende “senza terra” o indebitamente somministratrici di manodopera, e non si conosca il nominativo dell'effettivo utilizzatore di detta manodopera, verranno addebitati alla ditta denunciante i contributi dovuti;
  - nel caso di accertati rapporti di lavoro fittizi, questi verranno annullati. Una copia del verbale sarà trasmessa anche all'ufficio gestione posizioni assicurative agricole, in modo che i lavoratori possano apprendere tempestivamente la notizia.

#### STABILITE LE REGOLE PER I CONTROLLI ANTIDROGA PER I LAVORATORI

La conferenza Stato Regioni, nella seduta del 18 settembre, ha stabilito le procedure per gli accertamenti sanitari di utilizzo di sostanze stupefacenti e psicotrope nei lavoratori con mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.

Tale Accordo, ai sensi dell'art. 8, co.2, dell'Intesa della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007, dà il via all'applicazione dei controlli in azienda contro la tossicodipendenza per i lavoratori che possono mettere in pericolo la vita di altre persone.

Sarà il datore di lavoro a comunicare i nomi dei lavoratori che, in base alle mansioni svolte, devono essere sottoposti al test e sarà sempre il datore di lavoro a sostenere i costi dell'esame.

Il lavoratore positivo al test non sarà licenziato ma manterrà il posto cambiando mansione.

#### CONTRIBUTI DOVUTI PER IL TERZO TRIMESTRE 2008 PER I LAVORATORI DOMESTICI.

Il 10 ottobre 2008 devono essere versati i contributi relativi al 3° trimestre dell'anno (luglio-agosto-settembre) per i lavoratori domestici.

La prossima scadenza per il pagamento, relativamente ai contributi per il quarto trimestre 2008, è il 10 gennaio 2009 e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro i contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione.

## Il Calendario delle scadenze dal 1 al 31 ottobre 2008

*Ricordiamo ai Signori clienti le principali scadenze del mese segnalando che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.*

<b>10 ottobre venerdì</b>	<b>CONTRIBUTI INPS DATORI DI LAVORO DOMESTICO</b>	<i>Versamento dei contributi <b>trimestrali</b>, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.</i>
	<b>AZIONI POSITIVE DOMANDE DI FINANZIAMENTO</b>	<i>Termine per la presentazione delle domande d'ammissione ai finanziamenti in favore delle aziende che applicano accordi contrattuali volti a conciliare l'assistenza ai figli con l'attività lavorativa.</i>
<b>16 ottobre giovedì</b>	<b>IRPEF VERSAMENTO RITENUTE SOSTITUTI D'IMPOSTA</b>	<i>Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.</i>
	<b>IRPEF VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE SOSTITUTI D'IMPOSTA</b>	<i>Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.</i>
	<b>IRPEF VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SOSTITUTI D'IMPOSTA</b>	<i>Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.</i>

<b>16 ottobre giovedì</b>	<b>IVA VERSAMENTO CONTRIBUENTI MENSILI</b>	Versamento dell'IVA a debito relativa al mese di settembre (minimo di Euro 25,83).
	<b>CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.
	<b>CONTRIBUTI ENPALS VERSAMENTO</b>	Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	<b>CONTRIBUTI INPS DATORI DI LAVORO</b>	Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.
	<b>PREVINDAPI VERSAMENTO</b>	Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.
<b>20 ottobre lunedì</b>	<b>PREVINDAI VERSAMENTO</b>	<i>Versam. dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.</i>
	<b>CONTRIBUTI ENPAIA VERSAMENTO</b>	Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.
<b>25 ottobre sabato</b>	<b>CONTRIBUTI ENPALS DENUNCIA MENSILE</b>	Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese preced.
	<b>INPS RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIG E CIGS</b>	Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.
	<b>SC 37 INVIO</b>	<i>Termine, prorogato ad oggi con messaggio n.20067/2008, per la trasmissione all'Inps del modello SC 37 ("DURC interno") necessario per la fruizione dei benefici contributivi in materia di lavoro.</i>